



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SERVIZIO TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0012567 P-1.2.3.3

del 15/03/2010



4621637

Ministero della difesa
Direzione generale per il personale civile
ROMA

p.c. Ministero della salute
Direzione generale della
programmazione sanitaria, dei livelli
essenziali di assistenza e dei principi etici
di sistema
ROMA

Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento RGS/IGOP
ROMA

Oggetto: decreto 18 dicembre 2009, n. 206. Quesito sull'obbligatorietà delle visite fiscali in caso di esenzione dalla reperibilità del dipendente.

Si fa riferimento alla lettera prot. n. 8088 del 1/02/2010 con la quale codesta Amministrazione chiede chiarimenti in merito all'obbligatorietà della richiesta di accertamento dello stato di malattia nei confronti dei dipendenti per i quali ricorre una delle circostanze di esenzione dall'obbligo di reperibilità di cui all'art. 2 del d.m. 18 dicembre 2009 n. 206. In particolare, nella menzionata lettera si chiede se l'Amministrazione, *"nelle more dell'invio della relativa certificazione medica idonea a far ricomprendere l'episodio morboso nelle patologie riportate nel decreto, possa essere esonerata dall'obbligo di richiedere la visita fiscale, che potrebbe appunto risultare infruttuosa perché rivolta a soggetti esenti dall'obbligo di reperibilità ovvero debba procedere comunque per l'attivazione della suddetta visita fiscale sin dal primo giorno di malattia."*

Nel merito si espongono le seguenti considerazioni.

Il comma 5, dell'art. 55 *septies*, del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. n. 150/2009, afferma che *"l'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative"*. Come noto, questa norma era già contenuta nell'art. 71, comma 3, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008 e successivamente abrogato proprio dal d.lgs. n. 150/2009.

Chiarimenti sull'applicazione della prescrizione sono stati resi nelle Circolari n. 7 e 8 del 2008 e 1 del 2009 di questo Dipartimento, nelle quali, ribadendo l'obbligatorietà della richiesta di visita fiscale per l'amministrazione, è stato pure segnalato che la legge ha introdotto un elemento di flessibilità nella valutazione, consistente nella ricorrenza di *"esigenze funzionali ed organizzative"*, tenendo conto anche della necessità di non causare ingiustificati aggravii di spesa per l'erario.

Il medesimo art. 55 *septies*, al comma 5, ha previsto che *"le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione"*. Il 4 febbraio scorso è entrato in vigore il d.m. 18 dicembre 2009, n. 206, recante la *"Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici in caso di assenza per malattia"*. L'art. 2 del citato d.m. ha elencato alcune fattispecie di esclusione dall'obbligo di reperibilità. Tali esclusioni si basano sulla ricorrenza di determinate patologie molto gravi (quelle che richiedono la cura mediante terapie salvavita di cui al comma 1, let. a)) o di determinate malattie per le quali già in precedenza l'amministrazione ha avuto diretta contezza (infortuni sul lavoro, di cui al comma 1, let. b)) o per le quali è stato già effettuato un accertamento legale (comma 1, lett. c), d), che prevedono le malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio e gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità legalmente riconosciuta dalle strutture competenti). Inoltre, la disposizione prevede un'esclusione per i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato; in questo caso, l'amministrazione ha già effettuato una verifica della prognosi mediante visita di controllo (comma 2).

Le ipotesi di esclusione sono quindi motivate da un'esigenza di economicità dell'azione amministrativa; infatti, mediante la norma si evita una duplicazione di attività, lì dove un accertamento è stato già effettuato ovvero una conoscenza già acquisita, e si evitano accessi al domicilio o appuntamenti ambulatoriali infruttuosi, in presenza di patologie gravi che richiedono frequenti visite specialistiche e terapie cicliche con pesanti esiti patologici.

Per quanto riguarda i casi di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale, l'amministrazione può riconoscere la sussistenza del regime di esenzione solo quando la stessa è in possesso della necessaria documentazione formale, consistente nella documentazione relativa alla causa di servizio, all'accertamento legale dell'invalidità, alla denuncia di infortunio e nel certificato di malattia che giustifica l'assenza dal servizio e che indica la causa di esenzione. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 21, commi 8 e ss., del CCNL comparto ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995, secondo cui *"l'assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente all'ufficio di*

appartenenza e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza"; inoltre, *"il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o all'eventuale prosecuzione della stessa"* (questo sino all'entrata in vigore del nuovo regime sulla trasmissione telematica dei certificati, previsto dal comma 2 del citato art. 55 *septies*).

La previsione dell'art. 2 del decreto non ha naturalmente modificato il disposto legislativo di cui al citato art. 55 *septies*, comma 5; tuttavia, è chiaro che l'introduzione in via regolamentare di fattispecie di esenzione dalla reperibilità non può non influire sull'obbligo per l'amministrazione di richiedere la visita fiscale, per la necessità di evitare attività amministrativa inefficace con il rischio di un esborso ingiustificato.

Pertanto, ad avviso dello scrivente, è necessario distinguere il caso in cui l'amministrazione è già in possesso della predetta documentazione formale ed il caso in cui non ne abbia ancora la disponibilità.

Nella prima ipotesi, l'amministrazione si astiene dal richiedere la visita fiscale poiché il controllo potrebbe risultare infruttuoso, ricorrendo le condizioni per l'esenzione dalla reperibilità nei confronti del dipendente.

Nella seconda ipotesi, l'amministrazione deve richiedere l'accertamento sin dal primo giorno di assenza, tenendo conto comunque delle menzionate *"esigenze funzionali e organizzative"*; come in altre circostanze, quindi, anche in questa ipotesi l'amministrazione può valutare a seconda della situazione concreta la condotta da seguire.

Naturalmente, nel caso in cui il dipendente che rientra nel regime di esenzione non fosse trovato presso il proprio domicilio in occasione di un accesso domiciliare dell'incaricato della A.S.L., lo stesso non andrebbe incontro a responsabilità per il fatto e all'applicazione delle relative sanzioni. Rimane salvo il dovere per il medesimo dipendente di avvertire tempestivamente la struttura sanitaria competente circa la propria assenza all'eventuale visita ambulatoriale fissata all'esito dell'accesso infruttuoso presso il domicilio.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Antonio Naddeo

